



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

CONFERMA INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
- Tecnico
- Assistenza Cultura
- Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11-05-2016

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, 11-05-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20:20**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Mizzon Silvia | Sindaco | Assente |
| Costantin Filippo | Vice-Sindaco | Presente |
| Cecchetto Cesare | Assessore | Presente |
| | | |

presenti n. **2** e assenti n. **1**

Partecipa alla seduta il Sig. **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Giavarina Marco .

Il Sig. **Costantin Filippo**, nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATO che con propria deliberazione n. 8 del 29.06.2015 sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale ex art. 8 c. 10 della legge 448/98 e s.m.i., che prevedeva la riduzione del prezzo del combustibile da riscaldamento nelle frazioni di Comuni ricadenti in **zona "E"** ai sensi del D.P.R. 412/1993;

CONSIDERATO:

- che in virtù dell' art.13 comma 2 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) l'agevolazione fiscale di cui all'art. 8 c.10 della legge 448/98 e s.m.i. era stata estesa anche agli abitanti non raggiunti dalla rete del metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha la sede la casa comunale, e che tale agevolazione era stata reiterata fino alla finanziaria 2009;

- che la Legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191) non prevedeva più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8 c. 10 della legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all' interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

- che l'Agenzia delle Dogane con le note n.17860 del 31.12.2009 e n.5961 del 15.01.2009 rispettivamente invitavano i comuni ad aggiornare le delibere d'individuazione delle zone non metanizzate, delimitando con precisione il territorio non compreso all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, poiché il beneficio fiscale di cui all'art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i. è oggi applicabile alle sole frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica "E",intese come " .. .le porzioni edificate di cui all'articolo n. 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

;

- che con nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010 veniva fornita l'esatta interpretazione dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge del 23 dicembre 1998 n.448 così come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto la riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare, in quanto la finanziaria 2010 non ha richiamato l'art.13 comma 2 della legge 23 dicembre 2001 n. 448, dove si riconosceva il beneficio anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale"

;

- che tale nota del 12 aprile 2010 precisava che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, devono distinguere, con atti ufficiali, le "porzioni edificate" non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale alle quali non spetterà più l'agevolazione da quelle che invece si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi il diritto all'agevolazione;

- che la legge di stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228) non ha reiterato la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009), pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come" porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al

di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui
insistono case
sparse"
;

VERIFICATO che il Comune di Megliadino San Vitale è posto in zona climatica "E"
ai sensi del D.P.R. 412/1993;

VISTE e RICHIAMATE, in via generale, le proprie precedenti deliberazioni (di cui
ultima la Del. CC. n. 8 del 29.06.2015) con le quali veniva approvato, ai sensi
dell'art. 8 comma 10 lett. c) della L. 448/98 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L. n. 268/2000
come convertito della L.354/2000, l'elenco delle vie e i civici non serviti dalla rete del
metano;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 58 del 03.04.1997, relativa alla delimitazione del
centro abitato - art. 5 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione del nuovo Codice
della Strada - art. 4 D.P.R. 610/1996;

VISTO l'art. 17 bis, comma 2 della L. 1 agosto 2003, n. 200 che riporta: "L'articolo 8,
comma 10, lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, si interpreta nel senso che l'ente
locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non
metanizzazione della frazione;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 non rilevando nella specie
quello relativo alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese e peralzata di mano,

DELIBERA

1) DI CONFERMARE il contenuto delle precedenti delibere di Consiglio Comunale (di cui
ultima la Del. CC. n. 8 del 29.06.2015);

2) DI PRENDERE ATTO che il Comune di Megliadino San Vitale è posto in zona climatica
"E" ai sensi del D.P.R. 412/1993;

3) DI INDIVIDUARE le aree non metanizzate, per le ragioni espresse in narrativa, ai
sensi dell'art.8 comma 10 lett. e) della L.448/98 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L. n. 268/2000
come convertito della L.354/2000, intese come "... porzioni edificate ... ubicate a
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese
le aree in cui insistono case sparse", come risultano nell'elenco allegato A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

4) DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze- Agenzia delle Dogane ed al Ministero dello Sviluppo Economico;

5) DI PROVVEDERE contestualmente a dare pubblicità all'atto sul sito internet del Comune affinché la cittadinanza sia edotta delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni;

6) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

CONFERMA INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE.

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Li, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Renzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Costantin Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giavarina Marco

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione – ai capigruppo consiliari – oggi _____ giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pettinello Tiziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cesaro Silvana

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cesaro Silvana